




MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
Istituto di Istruzione Superiore "C. Rosatelli"
Liceo Scientifico Scienze Applicate:
Quinquennale - Quadriennale
Istituto Tecnico Tecnologico:
Chimica, Materiali e Biotecnologie – Elettronica e Elettrotecnica –
Meccanica, Meccatronica ed Energia - Costruzione Ambiente e Territorio
Istituto Professionale:
Gestione delle Acque e Risanamento Ambientale -
Manutenzione e Assistenza Tecnica Sezione per Adulti e Casa Circondariale

Policy di Istituto per l'introduzione, l'utilizzo e la governance dei sistemi di Intelligenza Artificiale

(Ai sensi Legge 23 settembre 2025, n. 132; Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, recante regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (AI Act), del GDPR e delle linee guida del ministero dell'istruzione e del merito)

Delibera del Consiglio di Istituto n. 47 del 12/05/2026

Sommario	
<u>PREMESSA</u>	3
<u>TITOLO I- Rispetto delle linee guida, tutela, governance e conformità normativa</u>	3
<u>Art. 1 – Oggetto e finalità</u>	3
<u>Art. 2 – Ambito di applicazione e perimetro d’uso</u>	3
<u>Art. 3 – Ruoli e responsabilità</u>	3
<u>Art. 4 – Principi generali di utilizzo</u>	4
<u>Art. 5 – Classificazione interna degli usi per livello di rischio</u>	4
<u>Art. 6 – Supervisione umana e divieto di decisione automatizzata</u>	4
<u>Art. 7 – Regole privacy e protezione dei dati</u>	5
<u>Art. 8 – Informative, minori e consenso</u>	5
<u>Art. 9 – Trasparenza e tracciabilità</u>	5
<u>Art. 10 – Sicurezza e gestione degli incidenti</u>	5
<u>Art. 11 – Fornitori, verifiche preventive e DPIA</u>	6
<u>TITOLO II - Innovazione didattica e organizzativa, buone pratiche e misurazione</u>	6
<u>Art. 12 – Usi consentiti in ambito didattico</u>	6
<u>Art. 13 – Usi consentiti per studenti e limiti</u>	6
<u>Art. 14 – Buone pratiche organizzative e amministrative</u>	7
<u>Art. 15 – Percorso di alfabetizzazione AI per studenti, famiglie e personale</u>	7
<u>Art. 16 – Sperimentazione controllata</u>	7
<u>Art. 17 – Monitoraggio, indicatori e feedback</u>	7
<u>Art. 18 – Aggiornamento periodico</u>	8
<u>Art. 19 – Disposizioni finali</u>	8
<u>Allegati</u>	8

PREMESSA

L'Istituto adotta la presente Policy per disciplinare l'introduzione e l'uso dei sistemi di intelligenza artificiale in coerenza con un approccio **antropocentrico, responsabile, proporzionato e basato sul rischio**, finalizzato a valorizzare le opportunità dell'innovazione senza pregiudicare diritti, libertà fondamentali, tutela dei minori, protezione dei dati personali, inclusione, equità e qualità dell'azione educativa e amministrativa [Legge 132/2025, art. 1; art. 3, commi 1, 3 e 6; UNESCO, 2021; EU Trustworthy AI, 2019].

La presente Policy si applica agli usi dell'AI in ambito **didattico, organizzativo e amministrativo**, fermo restando che l'intelligenza artificiale costituisce **strumento di supporto** e non sostituisce in alcun caso la responsabilità professionale del docente, del personale ATA, del DSGA e del Dirigente scolastico né la competenza degli organi collegiali. La sorveglianza umana e l'intervento umano restano sempre garantiti [Legge 132/2025, art. 3, comma 3; AI Act, impianto risk-based].

TITOLO I- Rispetto delle linee guida, tutela, governance e conformità normativa

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. La presente Policy definisce principi, limiti, ruoli, responsabilità, procedure e misure di controllo per l'introduzione e l'uso dei sistemi di intelligenza artificiale nell'Istituto.
2. La finalità della Policy è garantire un uso dell'AI corretto, trasparente, responsabile, sicuro e compatibile con la missione educativa della scuola e con il quadro normativo vigente [Legge 132/2025, art. 1, comma 1].

Art. 2 – Ambito di applicazione e perimetro d'uso

1. La Policy si applica a:
 - a) attività didattiche e formative;
 - b) attività organizzative;
 - c) attività amministrative e documentali di supporto.
2. Sono esclusi dal perimetro ordinario gli usi che comportano effetti diretti o rilevanti su diritti, percorsi educativi, valutazioni finali, ammissioni, monitoraggio comportamentale, profilazione individuale significativa o trattamento di categorie particolari di dati, salvo specifica istruttoria rafforzata e verifica di liceità.
3. L'Istituto non adotta né consente pratiche AI vietate dalla normativa europea [AI Act, art. 5].

Art. 3 – Ruoli e responsabilità

1. Il **Dirigente scolastico** assicura la governance complessiva dell'introduzione dell'AI nell'Istituto, approva gli indirizzi applicativi, autorizza le sperimentazioni, presidia la conformità normativa e promuove il riesame periodico della Policy.
2. I **Referenti AI** curano il coordinamento operativo, il supporto ai docenti e agli uffici, il censimento degli strumenti autorizzati, la raccolta delle evidenze e la proposta di aggiornamento annuale.
3. Il **DPO** verifica i profili di protezione dei dati, le informative, la base giuridica, la minimizzazione, l'eventuale necessità di DPIA, i rapporti con i fornitori e le misure di sicurezza [GDPR, artt. 25, 28, 35].

4. Il **DSGA** e il **personale ATA** possono usare sistemi AI solo per attività di supporto organizzativo-amministrativo, con controllo umano finale e nel rispetto della presente Policy.
5. I **docenti** sono responsabili della correttezza pedagogica e disciplinare degli usi AI in classe, della verifica degli output e della non sostituibilità del giudizio professionale.
6. Gli **studenti** possono utilizzare sistemi AI solo nei limiti stabiliti dai docenti e dalla presente Policy, in modo guidato, trasparente e conforme alle regole sulla protezione dei dati.

Art. 4 – Principi generali di utilizzo

1. Ogni uso di AI nell'Istituto deve rispettare i principi di:
 - a) legalità e accountability;
 - b) trasparenza e conoscibilità;
 - c) proporzionalità e minimizzazione;
 - d) sicurezza e riservatezza;
 - e) accuratezza e verifica umana;
 - f) non discriminazione e inclusione;
 - g) accessibilità;
 - h) sostenibilità organizzativa ed educativa.
2. L'Istituto riconosce che la supervisione umana costituisce presidio essenziale di liceità e affidabilità [Legge 132/2025, art. 3, commi 1, 3, 6 e 7; EU Trustworthy AI, requisito “human agency and oversight”].

Art. 5 – Classificazione interna degli usi per livello di rischio

1. Gli usi AI sono classificati nei seguenti livelli:
 - a) **usi vietati**;
 - b) **usi ad alto presidio**;
 - c) **usi a rischio limitato**;
 - d) **usi ordinari o a rischio minimo**.
2. Rientrano negli **usi vietati** le pratiche incompatibili con la dignità della persona e con l'AI Act, incluse, per quanto rilevante per la scuola, l'inferenza delle emozioni in contesti educativi, la categorizzazione biometrica su attributi sensibili, il social scoring e altre pratiche manipolative o lesive dei diritti [AI Act, art. 5].
3. Rientrano negli **usi ad alto presidio** quelli che incidono su accesso, assegnazione, ammissione, valutazione degli apprendimenti, definizione del livello di istruzione, sorveglianza di prove o rilevazione di comportamenti durante test, in quanto l'AI Act considera tali impieghi scolastici tra i casi ad alto rischio in ambito educativo [AI Act, Allegato III; Considerando relativo all'educazione].
4. Rientrano negli **usi a rischio limitato** chatbot, assistenti conversazionali, generatori di contenuti e strumenti che richiedono specifiche cautele di trasparenza verso gli utenti [AI Act, art. 50].
5. Rientrano negli **usi ordinari o a rischio minimo** attività di bozzatura, sintesi, supporto lessicale, semplificazione, riorganizzazione e generazione di materiali privi di dati personali e privi di effetti significativi su persone.

Art. 6 – Supervisione umana e divieto di decisione automatizzata

1. I sistemi di AI sono ammessi esclusivamente come strumenti di supporto.
2. Nessuna decisione didattica, educativa, organizzativa o amministrativa rilevante può essere assunta esclusivamente sulla base di un output AI.
3. Restano in capo alle persone fisiche competenti:

- a) la progettazione didattica;
- b) la valutazione degli apprendimenti;
- c) le decisioni organizzative;
- d) i provvedimenti amministrativi;
- e) la gestione delle eventuali anomalie o contestazioni.

Art. 7 – Regole privacy e protezione dei dati

1. L'Istituto applica i principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione, esattezza, integrità e riservatezza [GDPR, art. 5].
2. È fatto divieto di inserire nei prompt, salvo specifica autorizzazione e previa istruttoria, dati personali identificativi di studenti, famiglie o personale, nonché dati particolari, giudiziari, sanitari, disciplinari, valutativi, credenziali o altri elementi che rendano identificabile l'interessato.
3. Devono essere privilegiate, ove possibili, anonimizzazione, pseudonimizzazione, dati sintetici, account istituzionali e impostazioni che limitino conservazione, riuso o addestramento sui contenuti.
4. Quando il fornitore tratta dati per conto della scuola, devono essere verificate le condizioni contrattuali e, se necessario, formalizzato l'accordo ex art. 28 GDPR.

Art. 8 – Informative, minori e consenso

1. Le informazioni relative all'uso di sistemi AI e ai connessi trattamenti di dati personali devono essere rese con linguaggio chiaro, semplice e comprensibile [Legge 132/2025, art. 4, comma 3].
2. L'accesso alle tecnologie AI da parte di minori di anni 14, quando comporti trattamento di dati personali fondato sul consenso, richiede il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale [Legge 132/2025, art. 4, comma 4; Codice Privacy, art. 2-quinquies].
3. Il minore che abbia compiuto 14 anni può esprimere il proprio consenso nei casi previsti dalla normativa, purché l'informazione sia facilmente accessibile e comprensibile [Legge 132/2025, art. 4, comma 4; Codice Privacy, art. 2-quinquies].
4. Resta fermo che la scuola, quale titolare del trattamento per le attività istituzionali di propria competenza, valuta caso per caso la corretta base giuridica con il supporto del DPO.

Art. 9 – Trasparenza e tracciabilità

1. Quando materiali, elaborati, comunicazioni o documenti siano prodotti o significativamente rielaborati con supporto AI, l'uso dello strumento deve essere dichiarato in modo proporzionato.
2. L'Istituto mantiene un **Elenco interno degli strumenti AI autorizzati (Allegato C) e relativa Scheda di valutazione rischio con checklist (Allegato D)**, contenenti almeno: denominazione del sistema, fornitore, finalità, categoria di rischio, dati trattati, base giuridica, referenti interni, misure di controllo e data dell'ultima revisione.
3. Nei casi previsti dalla normativa, gli utenti devono essere informati quando interagiscono con un sistema AI o quando sono esposti a contenuti generati o manipolati artificialmente [AI Act, art. 50].

Art. 10 – Sicurezza e gestione degli incidenti

1. L'uso dei sistemi AI avviene mediante credenziali individuali, preferibilmente istituzionali, con adeguato controllo degli accessi.

2. Ogni evento anomalo, uso improprio, fuga di dati, output discriminatorio, errore grave o incidente di sicurezza deve essere segnalato senza ritardo al Dirigente scolastico, al referente AI e al DPO (**Allegato A -Modulo segnalazioni IA_ Personale o Allegato B- Modulo segnalazioni IA_ Famiglie**).
3. Le configurazioni e le autorizzazioni dei sistemi AI adottati sono riesaminate periodicamente e comunque almeno una volta per anno scolastico [Legge 132/2025, art. 3, comma 6].

Art. 11 – Fornitori, verifiche preventive e DPIA

1. Prima dell'adozione di un sistema AI, l'Istituto verifica:
 - a) finalità del trattamento;
 - b) categorie di dati trattati;
 - c) ruolo del fornitore;
 - d) misure di sicurezza;
 - e) localizzazione dei dati e trasferimenti;
 - f) possibilità di limitare training, salvataggio e riutilizzo dei contenuti;
 - g) adeguatezza delle clausole contrattuali.
 2. Qualora il trattamento presenti un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone, l'Istituto valuta la necessità di una **DPIA** [GDPR, art. 35].
-

TITOLO II - Innovazione didattica e organizzativa, buone pratiche e misurazione

Art. 12 – Usi consentiti in ambito didattico

1. Sono consentiti, sotto responsabilità del docente, gli usi AI finalizzati a:
 - a) progettazione di unità di apprendimento;
 - b) personalizzazione e differenziazione dei materiali;
 - c) semplificazione linguistica e accessibilità;
 - d) supporto all'inclusione;
 - e) costruzione di quiz, rubriche e tracce;
 - f) sintesi e riorganizzazione di contenuti;
 - g) supporto a laboratori, coding, STEM e compiti autentici;
 - h) tutoraggio e feedback formativo non sostitutivo del giudizio docente.
2. Ogni output AI deve essere verificato criticamente dal docente prima del suo utilizzo in classe.
3. È escluso l'impiego dell'AI per attribuire automaticamente valutazioni finali o giudizi conclusivi.

Art. 13 – Usi consentiti per studenti e limiti

1. Gli studenti possono utilizzare strumenti AI per studio assistito, chiarimento di concetti, brainstorming, rielaborazione, esercitazione, accessibilità e supporto linguistico, secondo le indicazioni dei docenti.
2. È vietato:
 - a) usare l'AI durante prove non autorizzate;
 - b) presentare come integralmente proprio un elaborato sostanzialmente generato da AI;
 - c) inserire dati personali o sensibili nei prompt;
 - d) utilizzare strumenti AI per aggirare finalità educative, valutative o disciplinari.
3. Il docente può richiedere la dichiarazione delle modalità di uso dell'AI negli elaborati prodotti.

Art. 14 – Buone pratiche organizzative e amministrative

1. In ambito organizzativo e amministrativo, l'AI può essere usata per:
 - a) bozzatura di circolari e comunicazioni;
 - b) sintesi di documenti;
 - c) predisposizione di format;
 - d) supporto alla pianificazione;
 - e) supporto alla comunicazione istituzionale.
2. Ogni documento prodotto con supporto AI deve essere verificato, corretto e validato da personale competente prima dell'adozione o diffusione.
3. Non è consentito l'uso di AI per assumere automaticamente decisioni amministrative incidenti su posizioni giuridiche soggettive.

Art. 15 – Percorso di alfabetizzazione AI per studenti, famiglie e personale

1. L'Istituto promuove percorsi strutturati di **alfabetizzazione all'intelligenza artificiale** per personale, studenti e famiglie.
2. Tali percorsi comprendono almeno:
 - a) funzionamento di base dei sistemi AI;
 - b) limiti, errori e bias;
 - c) privacy, sicurezza e protezione dei dati;
 - d) riconoscimento dei contenuti sintetici;
 - e) etica, diritti e responsabilità;
 - f) uso consapevole dell'AI nello studio e nel lavoro.
3. Il percorso è integrabile nell'insegnamento trasversale di Educazione civica e cittadinanza digitale [Legge 92/2019, art. 5; AI Act, art. 4].

Art. 16 – Sperimentazione controllata

1. L'introduzione di nuovi strumenti AI avviene preferibilmente tramite sperimentazioni controllate in classi campione, dipartimenti o uffici pilota.
2. Ogni sperimentazione deve essere accompagnata da una scheda contenente:
 - a) Obiettivi;
 - b) destinatari;
 - c) durata;
 - d) strumento impiegato;
 - e) analisi preliminare del rischio;
 - f) misure privacy e sicurezza;
 - g) indicatori di monitoraggio;
 - h) responsabili del progetto.
3. Le sperimentazioni devono essere coerenti con PTOF, inclusione, sicurezza digitale e principi di supervisione umana.

Art. 17 – Monitoraggio, indicatori e feedback

1. L'Istituto monitora l'attuazione della Policy mediante indicatori almeno riferiti a:
 - a) efficacia didattica percepita;
 - b) inclusione e accessibilità;
 - c) qualità dei materiali prodotti;
 - d) tempo organizzativo risparmiato;

- e) numero di incidenti, errori o criticità;
 - f) livello di formazione del personale;
 - g) grado di conoscenza da parte di studenti e famiglie.
2. I dati di monitoraggio sono raccolti dai Referenti AI, condivisi con il Dirigente scolastico e utilizzati ai fini dell'aggiornamento annuale della presente Policy.

Art. 18 – Aggiornamento periodico

1. La presente Policy è sottoposta a revisione almeno annuale e, comunque, ogni volta che intervengano:
- 1. modifiche normative;
 - 2. nuovi strumenti o nuovi trattamenti;
 - 3. criticità rilevanti;
 - 4. esiti significativi delle sperimentazioni.
2. L'aggiornamento è curato dal Dirigente scolastico, con il supporto dei Referenti AI, del DPO e del DSGA, per quanto di rispettiva competenza.

Art. 19 – Disposizioni finali

1. La presente Policy entra in vigore dalla data di approvazione della relativa delibera.
2. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alla normativa nazionale ed europea vigente, alle Linee guida ministeriali, ai regolamenti interni dell'Istituto e agli atti organizzativi del Dirigente scolastico.
3. L'interpretazione e l'applicazione della Policy avvengono secondo criteri di tutela dei diritti, proporzionalità, precauzione organizzativa e centralità educativa della persona [Legge 132/2025, artt. 1, 3 e 4; UNESCO, 2021].

Allegati

Allegato A: Modulo segnalazioni IA_ Personale

Allegato B: Modulo segnalazioni IA_ Famiglie

Allegato C -Elenco degli strumenti IA autorizzati

Allegato D - Scheda di valutazione preliminare del rischio(checklist)